



LEONARDO


Periodico dell'Ordine degli Ingegneri della Provincia dell'Aquila



 Una rivoluzione per l'Albo degli Ingegneri

 D.P.R. 5 giugno 2001, n. 328: nuove norme di interesse per la professione di Ingegnere

 Una riflessione sul D. Lgs 494/96

 Agevolazioni per professionisti previste nella legge "Tremonti-bis"

LEONARDO

Periodico dell'Ordine degli Ingegneri
della Provincia dell'Aquila

Autorizzazione Tribunale di L'Aquila n. 337 del 1 agosto 1997

N. 23 - NOVEMBRE 2001

DIRETTORE RESPONSABILE

Dott. ing. Giustino Dino IOVANNITI

COMITATO DI REDAZIONE

Dott. ingg. Carlo Alessandro CAROLI
Ezio DANTE
Pierluigi DE AMICIS
Paolo DE SANTIS
Pasquale DI GIACOMO
Amedeo FIGLIOLINI
Giustino Dino IOVANNITI
Elio MASCIOVECCHIO
Antonio Cesare PATAMIA
Francesco TIRONI
Nicola VELLA
Vincenzo VERROCCHIA
Giuseppe ZIA

EDITORE

Ordine degli Ingegneri della Provincia dell'Aquila

SEDE

L'Aquila - Via S. Bernardino n. 28
Tel. 0862/65959 - Fax 0862/411826 - ordinga@tin.it

CONSIGLIO DELL'ORDINE DELLA PROVINCIA DELL'AQUILA

Dott. ingg. Giuseppe ZIA (Presidente)
Paolo DE SANTIS (Segretario)
Pasquale DI GIACOMO (Tesoriere)
Ezio DANTE (Consigliere)
Pierluigi DE AMICIS (Consigliere)
Amedeo FIGLIOLINI (Consigliere)
Elio MASCIOVECCHIO (Consigliere)
Nicola VELLA (Consigliere)
Vincenzo VERROCCHIA (Consigliere)

1° DI COPERTINA:

Borgo di Tione degli Abruzzi, L'Aquila

Le immagini a corredo della rivista sono tratte dal volume "Il Parco Naturale Regionale Sirente-Velino", a cura di A. Porto e G. Cifani, edito dal Parco Regionale Sirente-Velino.

COMPUTER GRAFICA

Gruppo Tipografico Editoriale srl - L'Aquila

PROGETTO GRAFICO E IMPAGINAZIONE

Giustino Dino Iovanniti

STAMPA

Gruppo Tipografico Editoriale srl - L'Aquila

In questo numero

Una rivoluzione per l'Albo degli Ingegneri

GIUSTINO IOVANNITI

TAVOLA ROTONDA

con l'Ing. Giuseppe Zia

D.P.R. 5 giugno 2001, n. 328

nuove norme di interesse per la professione di
ingegnere, per altre professioni
e per i relativi ordinamenti

Commissione di studio per i rapporti
con l'Università

Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali

Una riflessione sul D.Lgs 494/96,
modificato dal D.Lgs 528 del 1999

GUGLIELMO DI LORETO

Comando Provinciale

dei Vigili del Fuoco di L'Aquila:

commissione di vigilanza nei locali
di Pubblico Spettacolo (DPR 311/2001)

Consiglio Nazionale degli Ingegneri:

indicazioni sulle agevolazioni per
professionisti previste nella legge

"Tremonti-bis" (n. 383 del 18.10.2001)



Questo periodico è associato alla
Unione Stampa Periodica Italiana

Il periodico è in distribuzione gratuita e come tale non è in vendita. Viene distribuito a tutti gli Ingegneri iscritti all'Ordine della Provincia dell'Aquila e inviato a tutti gli altri Ordini nonché ad Enti Locali ed esponenti degli ambienti economici, politici, sindacali e professionali e a tutti coloro che ne faranno richiesta.

Gli articoli firmati esprimono il pensiero degli autori e non impegnano né l'editore né la Redazione che non si assumono alcuna responsabilità per eventuali danni causati da informazioni errate.

Le pagine della rivista sono aperte a tutti coloro, ingegneri e non, che vorranno collaborare con articoli, progetti, relazioni, commenti, lettere e critiche su argomenti riguardanti, direttamente o indirettamente, la nostra professione. Chi desidera può inviare, in duplice copia, il proprio contributo alla redazione presso la sede dell'Ordine; l'eventuale pubblicazione è subordinata all'insindacabile giudizio del Comitato di Redazione.

Testi, fotografie e disegni, anche se non pubblicati, non verranno restituiti.

LEONARDO



Una rivoluzione per l'Albo degli Ingegneri

Ing. GIUSTINO IOVANNITTI

Direttore della Rivista

L'innovazione legislativa, introdotta dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 328 del 5 giugno 2001 Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti, ha determinato una vera rivoluzione, decretando per il futuro la fine della figura dell'ingegnere titolare di attribuzioni su tutte le scienze applicate e configurando un nuovo Ordine nel quale confluiscono soggetti distinti per formazione accademica e per competenze professionali, riuniti nell'insieme ordinistico per l'unitarietà della professione di ingegnere regolamentata.

Il nostro albo sarà diviso in due distinte sezioni, la sezione A riservata agli ingegneri in possesso della laurea quinquennale e la sezione B per gli ingegneri "iunior" in possesso della laurea triennale. Le due sezioni saranno poi suddivise in tre identici settori: a) civile ambientale, b) industriale e c) dell'informazione ma con diverse competenze professionali

Tante sono le perplessità che il Decreto ha provocato nella nostra categoria, e per tutte basti pensare che, al XLVI Congresso Nazionale di Ragusa dello scorso settembre, è stato approvato un documento d'impegno della categoria nel quale si chiede l'abrogazione o, in alternativa, la radicale modifica dello stesso.

La discussione che è seguita, tra gli iscritti ha portato il Consiglio Provinciale dell'Ordine degli Ingegneri della Provincia dell'Aquila ad aprire una tavola rotonda, estesa anche ai componenti della Commissione Urbanistica dell'Ordine, per approfondire taluni aspetti del Decreto. Nel dibattito sono emersi dubbi e perplessità, con risposte e riflessioni, ampiamente articolate, da parte del Presidente, Ing. Giuseppe Zia.

Nello spirito di incentivare la comunicazione e la partecipazione, che il nostro periodico sta portando avanti, ci è sembrato utile riportare quanto emerso dall'intenso dibattito.



TAVOLA ROTONDA

D.P.R. 5 giugno 2001, n. 328

pubblicato sul S.O. alla G.U., n. 190 del 17 agosto 2001

**stabilisce nuove norme di interesse per la professione di ingegnere,
per altre professioni e per i relativi ordinamenti**

**L'innovazione legislativa che riguarda la nostra professione
ha originato un intenso dibattito nell'Ordine.**

**La necessità di preparare un'Assemblea degli iscritti per approfondimenti informativi
ha promosso un dibattito tra Consiglieri dell'Ordine, che ha sollevato varie questioni e perplessità:
ne parliamo con l'ing. Giuseppe Zia,
Presidente dell'Ordine degli Ingegneri della Provincia dell'Aquila,
in una tavola rotonda con il Consiglio e alcuni membri della Commissione Urbanistica dell'Ordine.**

Ing. Giustino Iovannitti, Direttore della rivista

Il decreto 328 modifica ed integra la disciplina dell'ordinamento con riferimento a varie professioni tralasciandone altre pur tradizionali o nuove. Come viene considerato dalle altre professioni?

Ed in relazione anche al dibattito sviluppatosi nel merito durante l'ultimo congresso nazionale è possibile fare qualche esempio concreto che giustifichi l'opposizione per vie legali annunciata dal C.N.I.?

Le prime riflessioni generali sul decreto 328, che riforma oltre agli ordinamenti anche i requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e le prove per l'esercizio di varie professioni disomogenee tra loro (dottore agronomo e forestale, agrotecnico, architetto, assistente sociale, attuario, biologo, chimico, geologo, geometra, ingegnere, perito agrario, perito industriale, psicologo) ma non di tutte le professioni tradizionali, ci hanno indotto ad approfondire i punti di vista nel merito espressi da altre rappresentanze professionali interessate. Le prime reazioni di qualche categoria professionale, tra cui la nostra, mostrano di non condividere tutti i contenuti del decreto e di volere assumere iniziative adeguate per una sua modifica. Per alcuni il decreto rappresenta il colpo di coda del precedente Governo nazionale e raccoglie quelle istanze contrarie allo sviluppo organizzativo e fun-

zionale degli Ordini, che per taluni andavano soppressi o emarginati da ogni confronto culturale che avesse come base l'importanza delle attività intellettuali di interesse pubblico. Uno dei modi per avviare questo processo di soppressione o emarginazione consiste proprio nel lasciare agli Ordini solo la tenuta dell'Albo e la funzione disciplinare, ed ai professionisti l'obbligo di iscrizione. Con questi residui formali di competenze la esistenza degli Ordini finirà per essere meno gradita. E tanto è stato fatto in questa occasione. Al momento, per quanto ci riguarda come ingegneri, possiamo ritenere che il decreto 328 non risolve tutti i problemi della nostra professione nella sua complessa articolazione, anzi ne aggrava qualcuno e ci consente di constatare quanto stiamo dibattendo da tempo circa il successo più o meno ampio di forze strumentalizzanti nei confronti delle professioni ed in particolare nei nostri confronti.

Il decreto, nello specifico delle modifiche apportate alla professione di ingegnere, affronta e risolve, solo in prima istanza, l'opportunità sollecitata dagli stessi Ordini di suddividere l'Albo in settori di specializzazione, ma presenta aspetti che potevano essere regolamentati nel rispetto effettivo delle competenze professionali proprie degli ingegneri, mentre alcune di esse non trovano collocazione anche le norme transitorie venissero attuate nel modo più ampio.



La questione non è di poco conto, ed anche se può sembrare che non interessi tutti colleghi per le distinte attività esercitate nell'ambito dell'ingegneria, essa fornisce l'occasione per comprendere l'essenza dell'innovazione legislativa anche in relazione alle forze che sono scese in campo per l'accrescimento delle loro competenze professionali. Queste saranno riconosciute dopo il conseguimento del titolo formativo proprio da un esame di Stato, che in alcuni casi potrà manifestare contraddizioni soprattutto nella fase di gestione, ad esempio per quanto un titolo con la stessa nuova classificazione potrà consentire l'iscrizione ad Albi diversi. Almeno così si può ritenere da una lettura del decreto per casi come quello degli ingegneri del settore civile e ambientale e quello degli architetti del settore architettura, quello degli agronomi e forestali e quello degli architetti del settore pianificazione territoriale, quello dei biologi e quello degli agronomi e forestali. Sussiste poi la questione delle sezioni A e B. Alla prima si accede, previo esame di Stato, con il titolo di laurea specialistica, ed alla seconda (degli ingegneri juniores) si accede, previo esame di Stato con il titolo di laurea, e la suddivisione di ciascuna sezione in tre settori (civile e ambientale, industriale, dell'informazione), ed in taluni casi non risultano eliminate storiche conflittualità di competenze, come nel caso dell'ingegnere civile e ambientale junior o dell'architetto junior, che potranno interessarsi di costruzioni civili semplici, mentre il geometra potrà interessarsi di quelle modeste, che rientrano nelle sue competenze, che non subiscono modifiche o precisazioni neanche per il caso del previsto geometra laureato.

Il D.P.R. 328, inoltre, rende giustificate talune preoccupazioni che negli ultimi tempi venivano rappresentate da colleghi ingegneri in riferimento alla limitazione del loro campo di attività professionale e fornisce motivo di opposizione ad esso per ottenerne una modifica per quanto ci riguarda. Il C.N.I. ci ha informato che si è interessato al ricorso avverso al decreto 328 e lo stesso C.N.I. sta pur seguendo la questione delle competenze professionali degli ingegneri anche nel caso particolare delle progettazioni relative ad edifici sottoposti al vincolo ex Legge 1089/1939, ed in particolare circa l'applicazione dell'art.52 del Regio Decreto n. 2537/1925.

Ing. Amedeo Figliolini, Consigliere dell'Ordine

Il decreto 328/2001, che modifica ed integra la disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e le relative prove per

l'esercizio di talune professioni, nonché la disciplina dei relativi ordinamenti, limita in qualche modo l'attività professionale degli ingegneri in relazione alla formazione accademica specialistica? E come ne risentiranno gli ingegneri del settore industriale? Cosa cambierà nel nostro Ordine provinciale?

Le limitazioni che il D.P.R. n. 328/2001 impone finanche agli ingegneri iscritti da tempo all'Albo ed a tutti gli Ingegneri da iscrivere nella Sezione A sono più marcate per gli ingegneri del settore civile, quali che siano i settori o il settore per il quale volessero optare. Ma questa situazione specifica, che coinvolge maggiormente gli ambiti professionali dell'architettura, dell'urbanistica e della geotecnica, finisce di fatto col togliere a tutti i futuri ingegneri quelle caratteristiche di formazione e di professionalità che avevano favorito la crescita e lo sviluppo nazionale negli ultimi decenni. Anche la specializzazione formativa ai livelli accademici, considerata nel decreto, è un traguardo che andava raggiunto, ma senza eliminare nell'ambito scientifico, tecnico e tecnologico gli altri percorsi a valenza intersettoriale, pur sempre necessari in qualsiasi società civile proiettata verso uno sviluppo che va valutato per la compatibilità con tutte le risorse ambientali disponibili oltreché in termini tecnico-economici e di benefici sociali. E' vero che i tempi cambiano e sono cambiati, ma è pur vero che il D.P.R. 328 e la formazione accademica, per i titoli di studio ivi riportati per l'accesso all'esame di Stato, sembrano essere interpreti solo parziali della realtà attuale e delle sue dinamiche. Infatti, se oggi, per questioni di mercato, la nostra industria e le grandi imprese, sono portate ad accorpate ruoli e funzioni del personale dirigente ed a rivolgersi all'estero per la produzione e per l'acquisizione di nuovi mercati, va pur tenuto conto che la globalizzazione dei mercati ha un effetto deindustrializzante in quelli che erano i Paesi più industrializzati e certamente, tra questi, in quelli che non dispongono di sufficienti materie prime e che non trattano capitalistamente con i Paesi che le hanno, e che, pur avendole, non fanno o non sono in grado di utilizzarle appieno. Quindi, con riferimento specifico all'occupazione di professionisti ingegneri nel settore industriale, va osservato che se produciamo professionisti ingegneri in numero crescente per settori di attività che ne utilizzeranno sempre meno, il sistema Italia dovrà farsi carico responsabilmente di questa situazione comunicando ai giovani, che si accingono ad impegni formativi disciplinari, quali sono le loro possibilità di lavoro da noi o all'estero, per evitare che crescendo a dismisura nel numero possano essere pagati



sempre meno o debbano emigrare vanificando le spese nazionali per la formazione. Nel merito, comunque vale sempre l'eccezione che conferma la regola, per quei settori specifici che in taluni periodi eccezionali di mercato richiedono un maggior numero di ingegneri specializzati.

D'altro canto i cambiamenti imposti dal mercato modificheranno anche i modi di esercizio della professione non solo degli ingegneri industriali ma anche dei civili e dei colleghi dell'informazione, e quindi una possibilità di lavoro diversa dal lavoro dipendente doveva essere resa possibile: l'iscrizione ad un Albo potrebbe consentire di avere anche altre possibilità di lavoro professionale. Ma questo non basta, perché gli Albi sono tenuti dagli Ordini e gli Ordini non acquisiscono con questa riforma le ulteriori auspicate e necessarie funzioni, utili per gli iscritti e per la società. Di conseguenza gli iscritti avranno sempre le solite difficoltà nell'interagire con mondo del lavoro ed alle nostre rappresentanze istituzionali non resta che insistere su una migliore riforma dell'Ordinamento per l'interesse pubblico e per quello degli stessi professionisti.

Nel caso particolare del nostro Ordine provinciale potremo proseguire per raggiungere gli obiettivi organizzativi programmati ed in fase di attuazione costituendo ulteriori nuclei professionali aperti come parte di un più complesso sistema dinamico aperto autorganizzato in grado di relazionarsi con la realtà di cui siamo parte e di impegnare l'Ordine in ruoli di rappresentanza più significativi, ma il lavoro da fare è molto impegnativo e forse anticipa i tempi, tuttavia non vedo altre strade per reinserire l'ingegnere nelle dinamiche socio-economiche attuali senza che venga strumentalizzato oltre ogni limite di accettabilità.

Ing. Ezio Dante, Consigliere dell'Ordine

In relazione alle competenze professionali nel settore architettura, la Direttiva generale 85/384 del 1985 aveva equiparato gli ingegneri civili italiani del settore delle costruzioni agli architetti italiani. Il D.P.R. 328/2001 consente di far chiarezza definitiva su questa questione di competenze professionali almeno in Italia?

La questione relativa al settore architettura diviene ancor più confusa a seguito dell'entrata in vigore del decreto in questione. Essa, al momento attuale è regolata da direttive e norme sia comunitarie che nazionali e dalla giurisprudenza conseguente a vari conten-

ziosi di merito.

In particolare, per quanto attiene le competenze professionali degli ingegneri e quelle degli architetti nel settore architettura, il preesistente impianto legislativo e giurisprudenziale nazionale e comunitario aveva già fornito precisazioni, che possono essere sintetizzate per punti come segue.

La Direttiva 85/384/CEE del Consiglio del 10 giugno 1985 (recepita in Italia con D.Lgs. 1992, n° 129) consente all'Architetto che ha sostenuto con successo l'esame di Stato che abilita all'esercizio indipendente della professione di architetto (dott. architetto) e al Laureato in Ingegneria nel settore della costruzione Civile che ha sostenuto l'esame di Stato che abilita all'esercizio indipendente della professione (dott. ing. architetto o dott. ing. in ingegneria civile) di fruire della libertà di circolazione e stabilimento nella CEE.

Il D.Lgs. 27 gennaio 1992 n° 199 di recepimento in Italia anche della suddetta direttiva ammette all'esercizio dell'attività nel settore dell'architettura con il relativo titolo professionale i cittadini degli Stati membri della CEE, con conseguente iscrizione all'Albo degli Architetti italiani, purché residenti o domiciliati in Italia e con requisiti di moralità e onorabilità.


La Sentenza della Corte Europea del 23 novembre 2000, in applicazione della direttiva 85/384 CEE, ha dichiarato e statuito che la Spagna è venuta meno agli obblighi incombenti ai sensi degli art. 2 e 10 della detta Direttiva avendo tale Paese ritenuto che i titolari di un Diploma in Architettura riconosciuto dalla Direttiva non potevano esercitare in Spagna competenze diverse da quelle che potevano esercitare nel rispettivo Paese d'origine in base al titolo rilasciato dal medesimo. Già per quanto esposto in questi primi tre punti si è originato nel recente passato un contenzioso tra ingegneri civili ed architetti ed in particolare tra ingegneri civili edili ed architetti per il quale varie Sentenze di T.A.R. avevano ritenuto equiparate le due figure professionali nel settore dell'architettura proprio in riferimento alla direttiva generale CEE richiamata, e di conseguenza anche per le competenze professionali di cui all'art. 52 del R.D. n. 2537/1925, mai abrogato, che con l'art. 51 dello stesso R.D. delimitano le professioni di ingegnere e di architetto. La Sentenza della Corte Europea si colloca sulla stessa posizione dei T.A.R. italiani in quanto essa consente di eliminare quella specie di riserva di competenze professionali in base alle norme nazionali che taluni, anche in Italia, ricercavano nella Legge nazionale di recepimento della Direttiva comunitaria. D'altro canto, i nostri giudici amministrativi hanno individuato nella direttiva architettura ciò che



non poteva essere letto diversamente e cioè che se la libertà di circolazione e stabilimento consente ad un professionista titolare dei requisiti previsti nella direttiva di esercitare la sua attività professionale nella Comunità Europea egli può farlo a maggior ragione, con gli stessi requisiti, nella sua Nazione comunitaria.

Il D.P.R. 328, pur avendo diviso l'Albo in sezioni e queste in settori non ha fatto chiarezza sulla questione delle competenze nel settore architettura, anzi, al contrario ha ignorato proprio quanto anche la Sentenza della Corte Europea aveva contribuito a risolvere. Quindi, ora, in Italia ci ritroviamo nuovamente di fronte ad una questione di competenze professionali che in verità sembra quasi assurda. Per essa dovremo nuovamente chiarire, come nel caso esemplificativo che stiamo trattando, gli ambiti di competenza professionale anche dell'ingegnere civile edile nel settore dell'architettura e ritornare nuovamente sulle attività consentite agli ingegneri riaprendo rapporti interlocutori con varie Autorità italiane, come ad esempio quelle Soprintendenze per le quali, da qualche tempo, neanche l'Ingegnere Civile Edile viene equiparato all'Architetto per l'esercizio della Professione nel settore architettura in Italia. E ciò in base a richiami ed interpretazioni di parti di norme (v. art. 52 R.D. n.2537/1925, ancora vigente) per le quali, invece, tanto l'architetto quanto l'ingegnere hanno competenza nel compimento della parte tecnica relativa ad

opere di edilizia civile che presentano rilevante carattere artistico, nonché nel restauro e nel ripristino degli edifici vincolati. Quanto appena esposto, renderà possibile un incremento di contenzioso sulle competenze professionali, in quanto il D.P.R., pur con le riserve di competenze che contiene, determinerà possibili limitazioni di competenze professionali al momento dell'opzione in uno o più settori da parte dei professionisti che ne hanno facoltà, mentre per i nuovi iscritti all'albo degli ingegneri la limitazione appare insita nell'opzione e quindi conseguenza dell'iscrizione all'Albo. Tutto ciò appare in contrasto con la detta direttiva CEE e la giurisprudenza che per essa è stata prodotta. Tralasciamo situazioni come quella prevista dallo stesso D.P.R. per la quale i nuovi iscritti all'albo degli ingegneri nel settore civile ed ambientale possono avere una laurea specialistica nella classe definita come "28/S - Ingegneria Civile" che è distinta dalla detta classe "4/S - Architettura e ingegneria edile - corso di laurea corrispondente alla direttiva 85/384/CEE", per la notevole ed ulteriore confusione che si originerà per le dizioni di oggi e di ieri. Infatti, oggi si specificano le Lauree come quella della classe 4/S in riferimento alla Direttiva architettura, mentre, nel recente passato, i requisiti professionali soggettivi (Laureato in Ingegneria nel settore della costruzione civile che ha sostenuto l'esame di Stato che abilita all'esercizio indipendente della professione), di cui alla detta





Direttiva, andavano individuati proprio in riferimento a quei curricula universitari all'epoca noti, che consentivano di conseguire una delle Lauree in Ingegneria afferente al settore della costruzione civile. E, con ulteriore approfondimento si evidenzia che la Direttiva 85/384/CEE riconosce, per il possesso di una precisa laurea e a superamento dell'esame di Stato, competenze comuni ai professionisti italiani in essa precisati proprio con i termini aggiunti alla Laurea in Ingegneria, riunendo, cioè, con la dizione specificativa: "nel settore della costruzione civile", il titolo accademico di tali ingegneri a quello dell'architetto nell'ambito dell'architettura, e superando così anche quanto l'art. 52 del R.D. 2537/1925 riservava all'architetto in termini di opere di edilizia civile, restauro e ripristino di edifici vincolati e riconoscendo, quindi, competenze comuni tra l'ingegnere e l'architetto identificati nella Direttiva stessa, a partire dalla parte tecnica. D'Altro canto cosa può essere la parte tecnica se non il progetto e le fasi tecniche che lo accompagnano per la realizzazione di un'opera civile?

Ing. Valter Paro, membro Commissione Urbanistica dell'Ordine

Quali sono i motivi di perplessità in fatto di diversificazione di competenze professionali tra ingegneri ed architetti, se le norme per la composizione delle commissioni esaminatrici all'esame di Stato non cambiano ed i titoli di laurea per gli ingegneri del settore civile ed ambientale e per gli architetti del settore architettura possono essere gli stessi? Come si potrà verificare una diversificazione di competenze professionali nel settore architettura ed in base a quale presupposto specifico?

Non volendo sostenere battaglie di retroguardia ma neanche restare vittime di bieche strumentalizzazioni interessate all'emarginazione della professione di ingegnere nella sua molteplicità di aspetti peculiari, ritengo opportuno ribadire innanzitutto che la Direttiva Comunitaria CEE 85/3384 del 1985 è una direttiva generale che prevale sulla legislazione degli Stati membri, che sono obbligati a recepirla. Ed essa, anche in riferimento alle decisioni della Corte di Giustizia Europea, stabilisce esattamente i requisiti dei professionisti italiani equiparati per l'esercizio dell'attività nel settore architettura. Ebbene, essere equiparati per la libertà di circolazione e stabilimento nella CEE include ovviamente l'equiparazione a livello nazionale nel settore dell'architettura, come la giurisprudenza nazionale e gli indirizzi di quella comunitaria

confermano. Ora, fermo quanto ribadito, si può evidenziare ulteriormente che il D.P.R. 5 giugno 2001, n. 328 individua, tra i settori della sezione A dell'Ordine degli Architetti, il settore architettura. In questa sezione A si accede al superamento dell'esame di Stato, e per l'ammissione all'esame di Stato al fine di iscriversi proprio nel settore architettura è necessaria la Laurea specialistica contraddistinta come: "classe 4/S - Architettura ed ingegneria edile - corso di laurea corrispondente alla direttiva 85/384/CEE".

Ma, anche per l'accesso alla sezione A dell'Ordine degli Ingegneri è necessario superare l'esame di Stato, e la laurea specialistica prevista per l'ammissione all'esame di Stato al fine di iscriversi nel settore civile e ambientale è proprio ed ancora quella contraddistinta come: "classe 4/S - Architettura ed ingegneria edile - corso di laurea corrispondente alla direttiva 85/384/CEE". Quindi, si potrebbe pensare che la questione delle competenze è risolta in base al requisito formativo accademico. Ma non è così, perché, come sappiamo, lo stesso D.P.R. 5 giugno 2001, n. 328 assegna competenze professionali con dizioni ben diverse ad ingegneri ed architetti che hanno, come suesposto, la stessa laurea specialistica ("classe 4/S - Architettura ed ingegneria edile - corso di laurea corrispondente alla direttiva 85/384/CEE"). Quindi sarà l'esame di Stato a fare da spartiacque, cioè a selezionare chi, con la stessa Laurea, deciderà di sostenerlo per iscriversi nel settore architettura della sezione A dell'Ordine degli Architetti e chi deciderà di sostenerlo per iscriversi nel settore civile e ambientale della sezione A dell'Ordine degli Ingegneri; e ciò anche il decreto (v. il c.4 dell'art. 5) sancisce, nel merito dell'esame di Stato, che: "Nulla è innovato circa le vigenti norme relative alla composizione delle commissioni esaminatrici ed alle modalità di espletamento delle prove d'esame".

Di conseguenza, anche per gli Ingegneri laureati da tempo, non risultando possibile optare per il settore Architettura della sezione A dell'Ordine degli Architetti, le competenze in tale settore saranno oggetto di contenzioso, almeno nei termini in cui gli architetti potranno esercitarle nel futuro ed in quelli in cui gli ingegneri già iscritti all'albo degli ingegneri potevano esercitarle da sempre, e ciò proprio per quanto sancito dal c. 2 dell'art. 1 del decreto, per il quale: "Le norme contenute nel presente regolamento non modificano l'ambito stabilito dalla normativa vigente in ordine alle attività attribuite o riservate, in via esclusiva o meno, a ciascuna professione."

Ci troveremo, quindi, in una situazione per la



quale, l'Ingegnere Italiano, ed in particolare l'ingegnere che opera nel settore della costruzione civile, che certamente aveva competenze nel settore dell'architettura oltre che in altri settori, potrebbe trovarsi, in futuro, ad essere più che limitato al ruolo di tecnologo del settore civile ed ambientale proprio dall'architetto italiano iscritto nel settore architettura della sezione A dell'Ordine degli architetti, che con l'occasione del decreto si vede attribuite, con una sorta di riserva, "le attività già stabilite dalle vigenti disposizioni nazionali ed europee per la professione di architetto, ed in particolare quelle che implicano l'uso di metodologie avanzate, innovative o sperimentali" (v. punto 1 art. 16 D.P.R. n. 328/2001), con prospettive più ampie di quelle dell'ingegnere iscritto nella sezione A e nel settore civile ed ambientale pur se a seguito di quella prevista opzione, che comunque potrebbe ricondurre, una volta fatta e salva ogni interpretazione giurisprudenziale, solo alle competenze professionali individuate nel decreto.

Ing. Elio Masciovecchio, Consigliere dell'Ordine

Può ancora sussistere la necessità di rapporti interprofessionali chiari, consapevoli e responsabili tra rappresentanze professionali se nel contempo si delinea la possibilità che strategicamente altri mirino in modo programmato a sottrarci competenze professionali comuni e ad acquisirne altre di nostra competenza esclusiva? E si può ritenere che il decreto sancisca competenze esclusive di altre professioni nel settore delle opere di rilevante carattere artistico e nel ripristino e restauro degli edifici vincolati, sottraendoci anche la parte tecnica? Come vedi le recenti decisioni della Soprintendenza che richiede per un progetto firmato da un ingegnere civile edile anche la firma di un architetto, pur se i progetti riguardano, come parte tecnica, opere che rientrano certamente nelle competenze dell'ingegnere civile?

Per una chiara risposta alla prima parte della domanda è utile riferirsi alle posizioni assunte dal nostro Ordine in tema di rapporti interprofessionali, per le quali abbiamo anche organizzato un congresso nazionale rivolto a tutte le professioni per il ruolo che potevano e possono svolgere per l'occupazione e lo sviluppo sociale. Per quanto poi riferito a comportamenti di altri è fin troppo evidente che ognuno debba assumersi le responsabilità civili e morali dei propri comportamenti e della loro sostenibilità. E' importante però che tra interlocutori istituzionali ognuno riev-

sca a capire fino a quale punto l'altro ritenga di esasperare il proprio ruolo fino al superamento degli interessi generali della società per far prevalere interessi di una categoria o di una parte di essa. Quindi è inutile dibattere su questioni che meritano da parte nostra solo risposte ed azioni concrete, poste in essere al fine di rendere evidenti taluni livelli di strumentalizzazione raggiunti e far riflettere chi di dovere sulle opportunità da perseguire nel reale interesse sociale. Premesso questo chiarimento ed alla luce delle considerazioni già esposte, tutto lascia ritenere che la questione delle competenze professionali, messa in discussione di recente anche per la "parte tecnica" dalla Soprintendenza, possa essere una questione rinverdata da inopportune pressioni di categoria non giustificabili ai tempi attuali sia per le norme vigenti sul piano delle competenze professionali e tanto meno invocando un parere del Consiglio di Stato nel quale non appare alcuna distinzione tra ingegnere in senso ampio ed ingegnere civile che opera nel settore delle costruzioni e che quindi è equiparato all'architetto da una direttiva generale della Comunità europea non aggirabile con artifici nazionali di recepimento corporativo di regole comunitarie. Pertanto tale questione, ben oltre le questioni giuridiche, rischia di essere strumentalizzante anche nei confronti della stessa Autorità, inconsapevole che una tale problematica, ormai estemporanea rispetto alla multidisciplinarietà necessaria per affrontare adeguatamente interventi sui beni culturali ed ambientali, è solo la punta di un iceberg, che muovendosi distruggerà inconsapevolmente tutto quel che incontra senza vantaggi culturali per l'intera società e con danni temuti ai beni da tutelare. E' infatti un preminente interesse della società quello di disporre di professionisti con i requisiti necessari per affrontare responsabilmente i compiti che vengono loro richiesti e non quello di privilegiare professionisti, che per la condizione di appartenenza ad un Albo, ritengono oggi di riproporre percorsi corporativi a svantaggio degli ingegneri civili che operano nel settore delle costruzioni, e ciò con l'unico fine di volere vantare competenze professionali privilegiate senza maggiori sostegni culturali e professionali anche in quella parte tecnica di competenza comune tra ingegneri ed architetti, solo per riserve di competenze professionali ritenute come già stabilite dalla precedente normativa nazionale ed utilizzabili a svantaggio dell'ingegnere. E qui, non è inutile rammentare che l'ingegnere civile ed in particolare l'ingegnere civile del settore edile ha sempre avuto nel suo campo di attività il settore dell'architettura, e non va tralasciata la necessità, più volte dimostrata e ben nota alle Au-





torità interessate, di dovere ricorrere anche, se non solo, all'ingegnere del settore civile edile per vari interventi nell'ambito di opere di edilizia civile di rilevante carattere artistico e nel restauro e ripristino di edifici vincolati. Peraltro, per quanto ci è noto per il caso accennato, la Soprintendenza non chiarisce se in caso di progetto presentato da un ingegnere civile edile è solo la firma dell'architetto che va aggiunta a quella dell'ingegnere anche quanto si tratta di parte tecnica di interventi modesti, e ciò perché l'architetto potrebbe lavorare da solo, oppure se, in caso di progetto presentato a firma del solo architetto dovrebbe essere l'ingegnere ad aggiungere la sua firma a quella dell'architetto, sia per interventi modesti che per interventi strutturalmente significativi, visto che "la parte tecnica" è di competenza tanto dell'uno quanto dell'altro. Quindi, c'è poca chiarezza complessiva d'indirizzo, lasciata a divieti opposti al singolo progetto, che in linea di possibilità lascerebbe aperto, come alcuni hanno sostenuto forse ultroneamente, anche il caso secondo il quale l'architetto e l'ingegnere dovrebbero lavorare a firme congiunte nei casi di cui all'art.52 del R.D.2537/1925. Ma anche la questione che si fa risalire alla "parte tecnica", apertasi presso gli uffici della nostra Soprintendenza, può avviarsi a soluzione logica nell'interesse pubblico, ove riuscissimo ad aprire un tavolo di dialogo con la stessa Autorità in nome della cultura e nell'interesse pubblico, per affermare che il mantenimento di beni comuni richiede attenzione e cura verso gli immobili vincolati e verso quelli di interesse storico artistico, al punto che essi non sono beni da trattare con spirito ed atteggiamenti di tutela corporativa ma beni da rispettare, conservare e tutelare per l'interesse comune, e sui quali vanno effettuati interventi di alta qualità professionale, meglio sostenibili se le professionalità che vi operano sono in grado di esprimere quell'insieme di qualità che non sono riserva esclusiva di alcuno. Al momento anche il C.N.I. sta riponendo, su nostra sollecitazione, nuova attenzione sulla questione. Per quanto nel merito ci si aspettava dal decreto 328, si può dire che esso non fa chiarezza definitiva e nel futuro, ove esso non venisse modificato in tal senso, la situazione potrebbe non cambiare di molto se non addirittura inaspriarsi in termini di contenzioso, visto che la laurea specialistica nella classe 4/S costituisce titolo valido e identico, tanto per essere ammessi all'esame di Stato necessario per poi iscriversi nel settore architettura dell'Albo degli Architetti, tanto per essere ammessi all'esame di Stato per iscriversi nel settore civile ed ambientale dell'Albo degli Ingegneri. E dovrebbe essere l'esame di Stato a fare la diffe-

renza consentendo di iscriversi ad uno degli Albi per esercitare competenze professionali diversamente individuate a parità di titolo accademico. Ma come dovrà essere questo esame di Stato? Si pensi, nel contempo e per le ovvie considerazioni, che la richiamata riserva di attività professionale degli architetti potrebbe operare, come la lettura del decreto 328 lascia ritenere, anche all'interno dell'Ordine degli Architetti da parte degli iscritti alla sezione A nel settore architettura nei confronti degli iscritti, sempre nella sezione A, ma, nel suo diverso settore denominato "conservazione dei beni architettonici ed ambientali", infatti, agli iscritti in quest'ultimo settore viene lasciata la parte di "diagnosi dei processi di degrado e dissesto dei beni architettonici ed ambientali e la individuazione degli interventi e delle tecniche miranti alla loro conservazione", ma non la parte tecnica di progettazione e direzione dei lavori e quant'altro connesso ad essa. E ciò anche se per l'ammissione all'esame di Stato, propeudeutico per l'iscrizione alla sezione A dell'albo degli Architetti, è possibile disporre, anche in quest'ultimo caso, proprio della laurea specialistica nella classe 4/S - Architettura e ingegneria edile, in alternativa a quella specialistica nella classe 10/S - Conservazione dei beni architettonici e ambientali.

Ing. Pierluigi De Amicis, Consigliere dell'Ordine

Ma, allora, la formazione accademica non avrà più quella stretta corrispondenza con l'esercizio della professione? Come si concilia questa innovazione con la divisione dell'Albo in settori, auspicata proprio per collegare più strettamente formazione e professione nei settori civile ed ambientale, industriale e dell'informazione, salve possibili norme transitorie?

Come possiamo constatare, il Decreto 328 inquadra alcune questioni professionali ma apre nuove problematiche sia nel campo delle competenze interprofessionali, sia in quello della connessione tra formazione universitaria ed esercizio della professione. Il decreto cancella la cultura del poter fare ciò per cui si è studiato e afferma di fatto la cultura del controllo delle conoscenze professionali per mezzo di un esame di Stato, che costituisce il paggio obbligato e quindi l'elemento di conciliazione tra formazione e professione regolamentata per settori in sezioni distinte. Perciò questo esame dovrebbe essere ripensato sulla base di sufficienti argomentazione per sostenerne il nuovo ruolo di arbitro dei destini professionali specialistici degli ingegneri.





Ing. Paolo De Santis, Consigliere Segretario

Si è introdotto il fatto che per gli ingegneri il decreto 328 individua le competenze professionali per gli iscritti alla sezione A nelle attività ripartite tra i tre settori: civile-ambientale; industriale; dell'informazione. Ma lo stesso decreto considera ferme le riserve e le attribuzioni in campo di competenze professionali di cui alla vigente normativa. Come si conciliano queste due situazioni, per un collega iscritto prima dell'entrata in vigore del 328, visto che il decreto impone per gli attuali appartenenti all'Ordine l'iscrizione nella sezione A ed in uno o più settori secondo opzione?

La questione è una delle più intricate e confuse che lascia aperte le porte al contenzioso interprofessionale e, per la delimitazione degli ambiti di competenza determinati per settore lascia spazio a dubbi sulla congruenza tra riserve e nuove definizioni di attività professionali, creando problemi di certezza del diritto anche nei professionisti che vogliono operare nel rispetto delle attribuzioni e riserve regolamentari. Perciò entriamo nell'universo interpretativo di una norma fin dal momento della sua entrata in vigore richiede interpretazioni, con la conseguenza che dovrà essere la giurisprudenza dei tribunali amministrativi, civili e penali ad orientarci verso l'interpretazione autentica. E' facile prevedere il contenzioso amministrativo per le competenze, ma anche quello civile per le rivalse a seguito di esercizio della professione oltre le competenze, che potrà anche interessare il diritto penale. E nessun professionista, che pur opera in buona fede, vorrebbe trovarsi coinvolto in conseguenze, che non si è cercato, per un decreto che aggrava di dubbi ciò che intendeva modificare. Per esemplificare: le riserve di competenze e le attribuzioni già stabilite dalla vigente normativa potrebbero essere ritenute come un ambito di competenze da non superare, nel senso che la riserva di competenze e attribuzioni previgenti dovrebbe rappresentare un dominio di competenze delimitato e non ampliabile per coloro che erano già iscritti ad un Albo di appartenenza. Ma appena un professionista già iscritto all'Albo, esercita l'opzione di settore conseguente alla iscrizione nella sezione A, ci si può rendere conto, come è dimostrabile per alcuni casi, che le nuove competenze di settore rientrano in un ambito più ristretto di quello già riservato, mentre, per altri casi analoghi, in un Albo diverso dal nostro, può avvenire l'opposto. Si origina, quindi, una possibile differenza di competenze per lo stesso professionista, già iscritto al 2.9.2001, che può creare disguidi ancor maggiori se il caso si riscontra a livello inter-

professionale e tra professionisti che possono operare in settori simili di Albi diversi. Infatti, ancora maggiori sono le potenzialità di contenzioso nel caso in cui la nuova ridefinizione di competenze per settore fatta dal decreto è più generale per una categoria professionale e quindi più ampia della precedente delimitazione di competenze già riservate e attribuite, rispetto ad un'altra categoria professionale che opera nello stesso ambito. Si può fornire anche un'altra esemplificazione in base ad una attendibile interpretazione, ispirata dal c. 2. art. 46, per la quale, ferme restando le riserve e le attribuzioni già stabilite dalla vigente normativa, le attività ripartite per settore possano intendersi come ciò che forma "in particolare" oggetto della professione ma non in generale, rinviandosi per il generale a quanto già vigente. Anche questa interpretazione sarebbe favorevole solo per coloro ai quali il decreto assegna competenze "particolari" di settore, che per dizione risultano più ampie e generali di quelle previste prima del decreto e potrebbe, quindi, incentivare l'esercizio della professione oltre le previgenti competenze, pur riservate, consentendo a professionisti già iscritti, o comunque rientranti nella possibilità di fruire delle norme transitorie, di evadere "per decreto" i limiti di competenza preesistenti. Insomma è un bel rompicapo anche per gli Ordini, cui residuano gli oneri dei procedimenti disciplinari, e basta leggere il decreto in riferimento a casi pratici, soprattutto interprofessionali, per rendersi conto che quanto ho appena esposto può sussistere. Ciò, evidentemente, conferma anche l'intervento di forze professionali strumentalizzanti che sono state in grado di far sentire il loro peso: è un bene o un male? Dipende dai punti di egoismo spregiudicato che si è disposti a sostenere. Certo è che in questo caso si è esagerato e le Autorità deputate che hanno subito la strumentalizzazione certamente dovrebbero restarci male se avevano riposto, in buona fede, fiducia in qualcuno che invece pensava in termini di puri interessi corporativi e contro ogni interesse pubblico immediato e di medio termine. Non di lungo termine, sia perché in questi casi i tempi lunghi non interessano per fare affari professionali nell'immediato, sia perché a lungo termine si possono reclamare i vantaggi acquisiti o fare in modo di legittimarli con manovre ed interventi riferibili alla formazione accademica e/o a quella professionale.

Ing. Pasquale Di Giacomo, Consigliere Tesoriere

Quali problematiche traspaiono dal decreto per gli ingegneri del settore industriale e per quelli dell'informazione?





Abbiamo già trattato delle problematiche settoriali, intersettoriali ed interprofessionali, che il decreto origina per il settore civile ed ambientale, ed alcune delle osservazioni di carattere più generale possono trasferirsi anche agli altri due settori in riferimento alla collocazione di classi di lauree in essi. Nel particolare possiamo accennare per esempio alla collocazione della classe 32/S - Ingegneria elettronica nel solo settore dell'informazione ed alla collocazione della classe 29/S - Ingegneria dell'automazione nel solo settore industriale. Tuttavia, vorrei potermi augurare, che la prima attribuzione di competenze professionali specialistiche assegnate al settore dell'ingegneria industriale ed a quello dell'ingegneria dell'informazione siano una prima ed utile traccia delle attività degli ingegneri di tali settori, e che non si apra per loro la stagione dei contenziosi interprofessionali in conseguenza del fatto che il decreto non assegna alle loro professioni competenze esclusive rispetto ad altre. Infatti ed al contrario, il decreto precisa (v. art. 2) che l'elencazione delle attività professionali compiute per ciascuna professione "non pregiudica quanto forma oggetto dell'attività di altre professioni ai sensi della normativa vigente". Pertanto, anche per questi altri due settori c'è da sperare in una modifica integrativa del decreto, anche al fine di potere riconoscere a questi professionisti di settore una formazione accademica ed una qualificazione professionale continua che non precluda loro le possibilità di confrontarsi con i programmi complessi di settore, con le valutazioni di fattibilità globale e, quindi, che preveda di aggiungere alle competenze previste anche quelle di valutazione e confronto della fattibilità tecnico-economica e della sostenibilità sociale dei programmi e progetti di settore, in modo che possano spaziare a tutto campo nell'ingegneria di settore con la capacità di relazionarsi ad altre attività in coerenza con le caratteristiche proprie della attività professionale di ingegnere.

Un altro auspicio

Forse sarebbe utile sostenere una revisione del decreto 328 che sottendesse una reale riforma dei percorsi formativi dei giovani universitari, senza duplicazioni di facoltà e di corsi per studiare le stesse cose e senza filtri per accedere nel mondo della professione dopo un percorso universitario che in Italia dura, di fatto, ancora troppo. Ma questo è un discorso che oggi ha l'impronta dell'utopia e quindi potrà solo farsi spazio nel tempo, visto che tocca evidenti interessi e presupp-

pone maggiore chiarezza tra i possibili interlocutori. Quel che si può attendibilmente auspicare sul piano generale ed in una prospettiva di breve termine, è una revisione del decreto per le parti strumentali di esso, fondata su necessarie argomentazioni circa le scelte che si propongono e su quella che si decide di adottare. Una revisione, che impone trasparenza e condivisione delle decisioni, che, in sintesi, richiede un sufficiente senso di responsabilità civile e sociale ai soggetti interessati in una prospettiva di prevalente interesse pubblico.

Un ulteriore auspicio (ma forse è solo una sorta di denuncia di danno temuto), che mi sento di fare per sostenere la revisione del decreto 328, riguarda un aspetto specifico ma importante presente nel decreto ove è fatto riferimento all'esame di Stato. Nel merito, si può certamente auspicare di delineare con precisione l'esame di Stato come una prima fase di verifica della formazione acquisita per potere esercitare responsabilmente, anche sul piano deontologico, la professione cui si aspira, evitando formalmente che esso possa essere gestito, come è possibile, solo da filtro selettivo iniziale, e forse anche neocorporativo, per l'esercizio di una attività intellettuale di interesse pubblico, che invece ha bisogno di regole chiare per l'accesso ad una professione, che anche nel nostro caso potrà essere bene esercitata solo con continui aggiornamenti e verifiche di campo. Per gli ingegneri, una configurazione dell'esame di Stato a commissioni invariate non è utile e non è congruente con le aspettative riposte nella suddivisione dell'Albo in settori di attività specialistiche, con un massimo comune divisore ormai non grande.

Ing. Vincenzo Verrocchia, Consigliere dell'Ordine

Come è interessata la disciplina ordinamentale?

Per quanto riguarda l'Ordinamento, si può ritenere che il decreto non incentiva il ruolo a rilevanza esterna degli Ordini, per quanto invece era auspicabile, non fosse altro che per la promozione delle attività professionali nella interazione tra modi di esercizio della professione, tutela del titolo, interessi delle professioni ed interesse pubblico. Però non sembra che vengano introdotte esplicite limitazioni alla organizzazione anche strutturale degli Ordini, che per adempiere alle nuove ed incrementative funzioni nella tenuta dell'Albo ed al controllo deontologico di un gruppo professionale più articolato e complesso dovranno prevedere una nuova organizzazione per potere comprendere appieno



e nei minimi dettagli gli aspetti propri di diverse professionalità di distinto livello, ed interagire con loro e con i singoli professionisti per tutto quanto concerne le specifiche attività ed il modo di esercitarle. Quindi, possiamo ritenere che il decreto si ponga nell'area culturale propria di coloro che pur tendendo a ridimensionare gli Ordini, o a sostituirli favorendo l'associazionismo di rappresentanza, non sono stati nelle condizioni di creare strutture alternative, cui affidare quei ruoli eticamente e professionalmente indispensabili per qualsiasi società civile, sia che vengano svolti da organizzazioni associative non istituzionali ma, come è facile constatare in Europa, più selettive degli Ordini, sia che vengano svolti da veri e propri assetti del sistema istituzionale in modo regolamentato ma più utile alla società ed ai professionisti con obbligo di appartenenza. Comunque, anche in questo caso ed ove il decreto non venisse modificato, la apparente riduzione di competenze non esprimibile dal decreto 328/2001, impegnerà la magistratura competente e sarà la giurisprudenza a ridisegnare il ruolo degli Ordini in una società civile, che necessita di assetti di sistema con funzioni incrementate rispetto a quelle degli Ordini attuali. Pensiamo, ad esempio, agli effetti che ricadrebbero sulla collettività, se a seguito del decreto qualcuno pensasse che ne esce limitata la attività degli Ordini nel merito della usuale attenzione sulla formalizzazione di incarichi di progettazione e direzione dei lavori di opere pubbliche conferiti dall'Ente pubblico ad un professionista esterno, o sulla segnalazione di professionisti voluta dalla Legge, oppure se l'Ordine venisse emarginato rispetto alla possibilità di essere sentito dall'Amministrazione pubblica in campi come quelli delle progettazioni interne e della tariffa. Certamente non ci sarebbe motivo per tali riduzioni di attività ordinamentali come per altre, ma se ne potrebbero capire i motivi in una logica di segmentazione del potere amministrativo fautrice di una discrezionalità talmente ampia che non vuole verifiche per i modi in cui si esercita, né per la possibilità che essa venga mantenuta pur entro ampi limiti fino alla frontiera sempre più evanescente del dominio dell'arbitrio. Ma perché la Pubblica Amministrazione dovrebbe rinunciare alle opportunità conoscitive e di ausilio degli Ordini, fino alle verifiche disinteressate di congruenza dell'onorario alle Leggi tariffarie sulla base delle prestazioni professionali espletate, e perché i professionisti dovrebbero mettere in dubbio il loro diritto all'onorario tariffato e corrispondente alle prestazioni effettuate? Chi se ne avvantaggerebbe? Non di certo gli Ordini e neanche la collettività. E che dire

poi, sui bandi e sugli incarichi pubblici, se nessuno, da un osservatorio competente e rispettoso della Legge, potesse prestare attenzione per il rispetto della richiesta regolarità di metodo e merito nell'affidamento regolamentato di incarichi pubblici? Oggi, in quest'ultimo campo si è quasi al limite, e molti procedimenti di incarico appaiono sempre più formali, come se la soglia delle immunità si sollevasse dopo l'epoca di mani pulite e grazie ad essa. Insomma, ogni riforma ufficializza i costumi e gli usi che si evolvono, migliorando così la qualità delle regole preesistenti ed adeguandole ad una società che va indirizzata a cambiare in meglio, e quando si lava un bambino non lo si butta poi assieme all'acqua sporca: così potremo fare anche in questo caso, che ha interesse generale e non solo per le professioni interessate.

Diversamente continueranno a crescere irrimediabilmente quei segnali improntati preferenzialmente alla logica dei protezionismi e clientelari, che porteranno a far perdere capacità di concorrere ad abili professionisti ed alla marginalizzazione professionale dei giovani che hanno bisogno di formarsi sul campo. Ed in tale direzione non accennano a diminuire i preoccupanti segnali facilmente delineabili in base alle richieste ben singolari di requisiti curricolari per affidare incarichi rinunciando all'assunzione di quelle responsabilità che implicano l'esercizio previsto del criterio di discrezionalità. Si può arrivare ad applicare a casi di incarichi di importo sotto soglia quelle regole che invece sono state stabilite per particolari incarichi sopra soglia, magari modificandole a discrezione, costituendo così un infernale marchingegno di tutela per scelte singolari, che potrebbero apparire sostenute da regole più rigide con migliore garanzia per la collettività. Di fatto la garanzia potrebbe aspettarsela solo chi le effettua finché il gioco non viene scoperto. Ed è forse in questa direzione che la collettività e l'interesse pubblico potevano avere beneficio da un potenziamento degli Ordini e dal loro adeguamento alle esigenze attuali, anche se fosse stata necessaria una loro trasformazione in enti pubblici economici, ad evitare duplicati di facciata quali fondazioni, associazioni e quant'altro si viene necessariamente costituendo attorno ad essi e con essi per rispondere ad una improcastinabile domanda di efficienza. Voglio dire che se una professione vuole essere vista come attività intellettuale di interesse pubblico, serve anche una rappresentanza di essa all'altezza dei compiti che incombono su tale ruolo nell'interesse generale ivi compreso quello dei professionisti. Perciò, per quanto esposto, il decreto non risolve quei problemi che dovevano essere risolti nel mondo delle nostre professioni e



delle interrelazioni tra professioni e tra esse e la società, di cui anche i professionisti fanno parte.

Ing. Francesco Tironi, membro Commissione urbanistica dell'Ordine

Il decreto 328 ha risolto vecchi problemi per qualche categoria professionale?

Per quanto riguarda gli ingegneri, se ricordiamo che alcuni anni fa, nel congresso nazionale di Como, l'Assemblea condivise la suddivisione dell'Albo in settori per far posto ai diplomati universitari in ingegneria, si può certamente ritenere che il c. 3 dell'art. 8 del decreto risolve il problema della collocazione professionale dovuta ai diplomati universitari nei tre settori previsti nella sezione B dell'Albo, dando così una risposta alle aspettative dei diplomati universitari che da tempo si aspettavano la soluzione del problema. Un problema che si era posto fin dall'istituzione dei corsi di diploma universitario presso le facoltà di ingegneria e che successivamente fu parzialmente, ma poco efficacemente, attenuato dal legislatore nazionale che concesse loro l'unico spazio di lavoro nel settore della sicurezza dei cantieri temporanei e mobili, mentre sembrava che secondo i programmi formativi dovessero costituire l'elemento risolutore della carenza di tecnici in vari settori produttivi nazionali. Quindi, il decreto ha risolto il problema, ed questi ingegneri iunior potranno entrare come parte attiva nella vita di categoria secondo quanto stabilito dall'emanando regolamento di cui al c. 3 dell'art. 4 del decreto.

Ing. Nicola Vella, Consigliere dell'Ordine

Ma questo decreto 328 come potrà modificare ciò che intendeva modificare, dal momento che le modifiche introdotte sembra che creino più problemi di quelli che già gli Ordini avevano chiesto di risolvere ed erano rimasti insoluti per carenza di risposte adeguate alle necessità rappresentate ai Poteri costituiti?

Per quanto al momento è apparso evidente dalla lettura del decreto e dal dibattito che su di esso si è avuto da qualche tempo, è d'obbligo pensare che tale decreto possa essere modificato nell'interesse generale, riducendo quell'alea di confusione evidente nella definizione delle competenze interprofessionali e comunque originata sia dalla necessità di prevedere un futuro per i laureati di tre e cinque anni, scaturiti da riforme universitarie non utili per l'esercizio di tutte le professioni, sia dalle evidenti pressioni che possono es-

sere state esercitate da lobby professionali interessate inopinatamente all'acquisizione di competenze esclusive a scapito di altre professioni che pur le avevano, finendo poi col limitare, anziché specializzare, anche il ruolo professionale di laureati specialistici iscritti negli Albi di appartenenza. In generale, quindi, il decreto 328, con tutti i suoi settori, presenta casi di specializzazione parziale, con ovvie e prevedibili potenzialità di copioso contenzioso professionale pur all'interno di una stessa categoria professionale. Esso, quindi dovrebbe essere modificato innanzitutto per una reale e trasparente interconnessione tra formazione curricolare accademica e modalità di verifica di essa con quell'esame di Stato, che oggi, a Commissioni invariate, appare sostanzialmente ridisegnato come filtro di garanzia della società nei confronti dell'autonomia degli Atenei, senza però fissare i criteri che devono ridurre il rischio di una sua gestione corporativa. Una volta chiare le condizioni iniziali di accesso alla professione, il decreto dovrà precisare tutti quegli elementi necessari a far chiarezza sulle competenze professionali ed interprofessionali, sul mantenimento di riserve ed attribuzioni previgenti, sul regime operante dopo le opzioni di settore. In tal modo si eviteranno disagi e contenziosi non utili ai committenti, ai professionisti ed alla società.

Concludendo, si può ritenere che per gli ingegneri, la settorializzazione dell'Albo corrisponde ad una richiesta della intera categoria, ma a condizione che in ogni settore ci siano ingegneri formati completamente e che l'Albo possa essere non solo tenuto e controllato sul piano deontologico ma anche ricompreso in un disegno istituzionale nel quale gli Ordini possano rappresentare anche assetti di sistema, con strutture in grado di promuovere e sostenere con cognizioni di causa un alto profilo professionale degli iscritti nel tempo, in modo che questi possano affrontare continuamente con responsabilità e competenza l'esercizio della professione, e l'Ordine possa, tra l'altro, essere parte attiva nei procedimenti di promozione, accreditamento ed accertamento della qualità delle prestazioni d'ingegneria, nonché di verifica delle prestazioni effettuate per il mantenimento di un quantificabile diritto a quell'onorario che da esse consegue. Ma gli stessi Ordini non dovranno risultare come sistemi chiusi costretti all'autoemarginazione dalle dinamiche sociali attuali. Anche la formazione continua contribuirà a soddisfare l'esigenza sociale di disporre di professionisti in grado di assolvere con continuità ai loro compiti, ed a dare agli Ordini la possibilità di integrarsi con le realtà formative della ricerca pura, di quella applicata e quindi degli ambiti della forma-



zione specialistica, del mondo del lavoro, della produzione e del commercio di prodotti di qualità. Un nuovo approccio culturalmente sostenibile con le problematiche professionali, per quanto esse rappresentano anche nel campo dell'interesse pubblico in-

quadrerà le scelte dei Poteri istituzionali costituiti nell'interesse generale di una società civile, attenta ad ogni innovazione e responsabile nei confronti del proprio destino economico, sociale, culturale e politico.





Commissione di studio per i rapporti con l'Università

costituita dai rappresentanti degli Ordini della Consulta interregionale dell'Italia Centrale, facoltà di Ingegneria

Il giorno 9 aprile 2001, alle ore 16.00, presso la sede dell'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Frosinone, si sono riuniti i rappresentanti della Commissione di cui sopra e precisamente:

- 1 Ordine di Frosinone: Ing. Alfredo Delfi e Ing. Massimo De Padua;
- 2 Ordine dell'Aquila: Ing. Pierluigi De Amicis e Ing. Paolo De Santis,
- 3 Ordine di Latina: Ing. Francesco Di Biase e Ing. Benedetto Di Benedetto
- 4 Ordine di Perugia: Ing. Pio Vincenzo Tosetti

Il Presidente dell'Ordine di Frosinone, Ing. Delfi, insedia la Commissione elencando le motivazioni per cui si è dato luogo alla odierna convocazione.

I Rappresentati della Commissione hanno preliminarmente analizzato la Convenzioni *in itinere* tra l'Ordine di Frosinone e l'Università di Cassino e quella stipulata tra l'Ordine di Latina e l'Università la Sapienza di Roma, distribuendone copia a tutti i presenti, con l'impegno di approfondirne gli aspetti per addvenire ad una omogeneità di intenti.

Tale analisi viene unanimemente sospesa in virtù della pubblicazione sugli Organi di stampa del Regolamento sul Riassetto degli Albi secondo i nuovi titoli Universitari, approvato dal Consiglio dei Ministri del 3 aprile 2001 ed inviato al Consiglio di Stato.

Dalla lettura di tale Regolamento emergono le seguenti considerazioni

- A carattere generale si evince che ci si trovi di fronte, oltre che ad un riassetto degli Albi, anche e soprattutto ad una individuazione ed attribuzione delle attività professionali alle categorie dei professionisti indicate nell'art. 1 del testo.
- Per quanto attiene alla nostra categoria appare evidente un drastico ridimensionamento delle competenze, elencate peraltro in modo generico e non contemplanti pre-

stazioni attualmente attribuite dalla legislazione vigente. Inoltre, per altre categorie, si nota un ampliamento delle competenze, proprie dell'Ingegnere con elencazione precisa e dettagliata. Quanto sopra a discapito della nostra attività professionale. L'elencazione pedissequa di cui all'art. 45 delle attività della professione di Ingegnere, introdotta per i vari settori, non fa altro che limitarne il campo di applicazione, anche a quelli della Sezione A, non riportando e non salvaguardando quanto attualmente è previsto dalle norme vigenti (non si evince tra l'altro alcunché sulle competenze esclusive della nostra Professione).

- Riguardo invece alle funzioni degli Ordini Professionali si nota che l'unica funzione attribuita ed istituzionale sembra essere solo quella disciplinare, con l'aggravante che l'art 6 possa generare conflittualità tra gli iscritti alla Sezione A ed a quella B di uno stesso Ordine, sia in ordine alle modalità di rappresentanza e sia in ordine ai giudizi disciplinari.

Come sommaria conclusione la Commissione ritiene che il Regolamento sia fortemente penalizzante per la nostra Categoria e ritiene che voglia di fatto modificare le norme di legge sulle competenze professionali e sulle attribuzioni delle funzioni degli Ordini Professionali.

Alla luce di quanto sopra è opportuno che la Consulta Interregionale promuova le necessarie e dovute azioni a difesa della categoria

Alle ore 20.30 il presente verbale viene letto, confermato e sottoscritto e viene deciso di inviarlo al Presidente e a tutti gli Ordini della Consulta.



Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali

MINISTERO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI
DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
SERVIZIO DI ISPEZIONE DEL LAVORO
L'Aquila

All'Ordine degli Ingegneri
L'AQUILA

L'Aquila, 23/10/2001

Oggetto: Comitato Provinciale di Coordinamento per la Sicurezza sul Lavoro - Trasmissione verbale riunione.

Si trasmette copia del verbale della riunione dell'1.10.2001 del Comitato Provinciale di Coordinamento per la Sicurezza sul Lavoro.

IL DIRETTORE REGGENTE
ing. Giuseppe Celestini

MINISTERO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI
DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO
L'Aquila

Il giorno 1° Ottobre 2001, presso la sede della Direzione Provinciale del Lavoro di L'Aquila, sita in Via Aldo Moro, si è tenuta una riunione del Comitato Provinciale per il Coordinamento della Sicurezza del Lavoro.

Sono intervenuti i funzionari in rappresentanza degli Enti, Amministrazioni, Organizzazioni e Ordini Professionali di cui all'allegato elenco che fa parte integrante del presente verbale.

Sono presenti, per la Direzione Provinciale del Lavoro:

dott. ing. Giuseppe Celestini, Direttore Reggente;
isp. Renzo Gioia, Responsabile dell'Area Vigilanza Ordinaria;

verbalizza la dott.ssa Laura Assogna.

L'ing. Celestini, dopo aver rivolto un breve saluto ai presenti, sintetizza i punti salienti della riunione del Comitato nella seduta del 6.11.2000:

- Formulazione di un Protocollo al fine di individuare in modo chiaro e unitario gli adempimenti previsti nella complessa materia degli appalti pubblici;
- Sollecitazioni alla Prefettura per la sensibilizzazione degli Enti appaltanti a richiedere i prescritti certificati di regolarità contributiva e ad inviare le notifiche preliminari;
- Sollecitazione da parte della Prefettura ai Co-

muni affinché provvedano a trasmettere al Comitato l'elenco delle ditte che hanno ottenuto le concessioni edilizie.

In ordine al punto a) il Direttore reggente della D.P.L. informa i presenti che sono state messe a punto, dal Gruppo di lavoro istituito e composto da rappresentanti della D.P.L., degli Ordini Professionali, delle Associazioni datoriali, delle OO.SS. e degli Enti appaltanti, delle schede di lavoro contenenti gli adempimenti previsti per ciascun soggetto che interviene nella realizzazione del lavoro, dall'entrata in vigore del nuovo Capitolato generale d'appalto. Le schede, formulate in modo sintetico e organico, si ritiene possano essere un valido strumento per l'individuazione chiara degli adempimenti e dei ruoli di ciascuna figura professionale e, pertanto, verranno inviate a tutte le stazioni appaltanti.

Il medesimo Gruppo di lavoro ha inoltre predisposto anche delle schede riassuntive sugli obblighi in materia di sicurezza.

L'ing. Celestini ringrazia tutti per l'impegno e la collaborazione prestati ed esprime un ringraziamento particolare al Comitato Paritetico Territoriale per la prevenzione degli infortuni, l'igiene e l'ambiente di lavoro e all'APCE-ANCE, che si sono adoperati anche ponendo a disposizione le risorse per la grafica e la stampa delle schede elaborate.

Prende la parola l'ing. Armido Frezza - Presidente dell'APCE-ANCE - che esprime una valutazione positiva in ordine all'intervento di sensibilizzazione compiuto nei confronti delle imprese, dei Consulenti del lavoro e dei Direttori dei lavori. Segnala la necessità di affrontare i problemi relativi con un approccio culturale che vede la collaborazione fattiva di tutte le forze sociali coinvolte.

Il Sig. Marcello De Carolis - Presidente dell'Ordine dei Consulenti del Lavoro - pone l'accento sulla necessità di mettere a punto un sistema basato su un maggiore coinvolgimento dei consulenti del lavoro al fine di realizzare una penetrazione capillare per la diffusione presso le imprese di una cultura operativa che tenga in considerazione le norme per la sicurezza e per la prevenzione degli infortuni sul lavoro. Un tale atteggiamento, basato anche su una maggiore informazione, consentirebbe di sostituire ad un sistema repressivo di carattere sanzionatorio, un sistema di prevenzione in materia di sicurezza e regolarità contributiva.



Il rappresentante della CGIL, Sig. Umberto Trassati, esprime la propria preoccupazione in ordine ad alcuni dati relativi al numero di imprese che in provincia di L'Aquila si sono avvalse della norma premiale, istituita da un accordo e garantita dalla Cassa Edile. In considerazione che il meccanismo individuato per l'applicazione della norma premiale prevedeva ampi spazi di flessibilità, e che 140 aziende su 1300, operanti nella provincia di L'Aquila, ne hanno chiesto l'applicazione, si deve ravvisare in tale circostanza un dato allarmante e l'individuazione di eventuali soluzioni dovrà comunque tener conto della necessità di programmare un'attività di vigilanza finalizzata al controllo delle imprese inadempienti.

L'isp. Renzo Gioia, Responsabile dell'Area Vigilanza Ordinaria della D.P.L. di L'Aquila, suggerisce di pianificare l'attività di vigilanza proposta mediante l'incrocio dei dati forniti dall'INAIL e dalla Cassa Edile, e, contestualmente, operando dei controlli a campione sulle autocertificazioni fornite all'INAIL dalle imprese.

Il geom. Francesco Manni, rappresentante dell'APCE-ANCE, riconduce la discussione ad un campo di competenza che veda il Comitato come soggetto in grado di organizzare operativamente delle iniziative che prevedano verifiche a tutto campo e non solo sui cantieri. La legittimità di un'azione di vigilanza si basa sulla condizione che i controlli da effettuare siano rivolti alla generalità delle imprese e non solo a poche di esse che, avvalendosi di meccanismi basati sulla riduzione di premi e contributi, hanno proceduto ad una regolarizzazione in ordine agli adempimenti di legge. L'attività del Comitato, basandosi sulla consapevolezza che i dati emersi sono di natura fisiologica e non patologica, dovrebbe concentrarsi su una maggiore diffusione di informazioni e sulla formulazione di proposte al Prefetto che abbiano come contenuto un intervento preciso presso le stazioni appaltanti a non iniziare i lavori se non sono stati posti in essere tutto gli adempimenti previsti dalla legge.

L'ing. Attilio Vasile, rappresentante dell'ISPESL, informa, in qualità di componente del Comitato Regionale di Coordinamento per la Sicurezza sul Lavoro (art. 27 del D. Lgs. 626/94 e s. m.), che in ambito regionale dovranno essere esaminati e valutati i dati relativi alla materia in questione, al fine di trovare indicazioni per l'individuazione di corsi di formazione da organizzare e da destinare al personale interessato.

L'ing. Bonifacio Damiani, in rappresentanza della Regione - Settore Attività Estrattive -, individua nell'attività del Comitato una valenza di soggetto di informazione e di formazione in ordine alla materia in questione. In particolare, la presenza di rappresentanti, all'interno del Comitato stesso, appartenenti ad Enti diversi, rende possibile una reale integrazione di esperienze diverse, volta alla diffusione di una maggiore informazione sui problemi da affrontare.

Il sig. Gaetano Mangione, rappresentante della CISAL, sostiene, accanto alla necessità di garantire un'informazione ai soggetti che intervengono nella realizzazione dei lavori, di attivarsi presso il Prefetto, al fine di programmare dei controlli mirati nei confronti delle aziende che nelle gare praticano un ribasso dei prezzi, tali da sostanziare una presumibile irregolarità contributiva.

Il Presidente dell'Ordine degli Ingegneri - ing. Giuseppe Zia - ritiene che mediante il Comitato sia possibile operare una integrazione fra gli enti addetti alla vigilanza e gli operatori del settore, al fine di contribuire alla diffusione di una reale cultura della sicurezza che non tenga conto di semplicistiche equazioni del tipo "lavoro nero=irregolarità in materia di sicurezza", e della realizzazione di una regolarità formale, di facciata, e di valenza meramente burocratica.

L'ing. Celestini, nel sintetizzare gli interventi della riunione, ritiene che si possano individuare tre punti, quali obiettivi operativi da realizzare:

1. continuare l'impegno di informazione già iniziato con l'elaborazione delle schede riassuntive per gli operatori di settore;
2. organizzare una riunione ristretta con le Associazioni di Categoria - Artigiani, Commercianti e Agricoltori - al fine di individuare le iniziative da intraprendere per una maggiore diffusione della cultura della sicurezza e determinare gli spazi per un'attività di vigilanza che tenga in giusto conto le realtà aziendali;
3. organizzare una riunione fra enti addetti alla vigilanza, INPS, INAIL, ASL, ISPESL, Attività Estrattive della Regione, per un reale scambio di informazioni fra addetti ai lavori.

Nella prossima riunione del Comitato si procederà all'analisi del risultato relativo alle iniziative intraprese.

Alle ore 12.30 la riunione ha termine.

Allegato al verbale

Lucio COCCOCCETTA, A.N.C.E. - C.P.T.
 Dino MARRONE, I.N.A.I.L. - L'AQUILA
 Daniele CENTI, V.V.F. - L'AQUILA
 Cristina RAUSO, CONFARTIGIANATO - AVEZZANO
 Roberto FELLI, CONFARTIGIANATO - AVEZZANO
 Magda MICHELI, I.N.P.S. - L'AQUILA
 Umberto TRASATTI, CGIL - L'AQUILA
 Bonifacio DAMIANI, SETTORE ATTIVITA' ESTRATTIVE REGIONE ABRUZZO
 Ezio FAIETA, SETTORE ATTIVITA' ESTRATTIVE REGIONE ABRUZZO
 Arnaldo FREZZA, APCE - ANCE - L'AQUILA
 Francesco MANNI, APCE - ANCE - L'AQUILA
 Marcello DE CAROLIS, ORDINE CONSULENTI LAVORO
 Giuseppe ZIA, ORDINE DEGLI INGEGNERI - L'AQUILA
 Gaetano MANGIONE, CISAL - L'AQUILA
 Gianlorenzo CONTI, ORDINE DEGLI ARCHITETTI L'AQUILA
 Carla DE LAURETIS, CONFARTIGIANATO - L'AQUILA
 Pasquale DE MICHELIS, C.P.T. - CASSA EDILE - L'AQUILA
 Silverio GATTA, A.S.L. AVEZZANO - SULMONA
 Cinzia CIANFAGLIONI, A.S.L. AVEZZANO - SULMONA
 Attilio VASILE, I.S.P.E.S.L. - PESCARA
 Sergio MORELLI, I.S.P.E.S.L. - PESCARA



Una riflessione sul D.Lgs 494/96, modificato dal D.Lgs 528 del 1999

Cinque anni di 494

Ing. GUGLIELMO DI LORETO

Il D. Lgs 494 del 1996, modificato dal D.Lgs 528 del 1999, è ormai operante da cinque anni.

Su alcuni quotidiani, tuttavia appaiono ancora articoli allarmanti relativi alle "morti bianche"; secondo i dati dichiarati (dati INAIL), sui cantieri edili, con frequenza impressionante, continuano a verificarsi incidenti, talora mortali.

Parrebbe proprio che la legge summenzionata non abbia prodotto gli effetti positivi prefigurati, anzi, le cose apparirebbero peggiorate.

È allora giusto domandarsi quali siano le motivazioni per cui, nonostante le buone intenzioni del legislatore, la legge, così come è, e nonostante le successive modifiche, non ha sortito gli effetti sperati.

A nostro parere, parere suffragato dal consenso di molti colleghi e addetti, i motivi sono molteplici e, fra di essi, vorremmo evidenziarne uno molto condizionante ai fini dell'opera del "Coordinatore in fase di esecuzione", il quale appare il soggetto maggiormente coinvolto nella esecuzione dell'opera.

Il Coordinatore in fase di progettazione non è sottoposto a condizionamenti nella stesura del PSC, perché né il Committente né il suo fiduciario progettista dell'opera hanno in questa fase interesse a che il Coordinatore in fase di progettazione non debba valutare e risolvere tutti i problemi connessi alla sicurezza. Di fatto il committente, soprattutto privato, non ancora percepisce quali possano essere i risvolti sulla futura esecuzione dell'opera e del critico e delicato rapporto che andrà ad instaurarsi in materia di sicurezza, fra lui stesso e l'impresa e/o imprese esecutrici.

Prima di proseguire nella nostra analisi, è bene fare un passo indietro e ricordare che il Coordinatore in fase di progettazione, il Coordinatore in fase di esecuzione, il progettista dell'opera, il direttore dei lavori, sono

soggetti nominati dal Committente, il quale è il soggetto che investe suoi capitali per la realizzazione dell'opera, cioè colui che, soprattutto nel privato, in virtù di semplici regole di mercato, tende a spendere poco per ottenere il meglio.

Ricordiamo ancora che è sempre compito del progettista dell'opera portare a conoscenza del Committente l'esistenza delle leggi riguardanti la sicurezza sui cantieri, gli oneri supplementari cui andrà incontro nella nomina degli altri soggetti all'uopo addetti e i maggiori costi che forse si dovranno sostenere nella realizzazione dell'opera e derivanti dalla applicazione delle leggi dette.

A tal riguardo, la reazione del Committente privato è, nella maggior parte dei casi, di delegare al progettista dell'opera l'assunzione degli altri ruoli richiesti, ovvero sceglie gli altri soggetti con la stessa logica della scelta del progettista: conoscenza diretta, amicizia, parentela. Le società private, nella persona dei loro responsabili, nominano tutti i soggetti interessati con logica fiduciaria e continuativa di rapporto, con evidenti ricadute sulla indipendenza di giudizio dei soggetti stessi. È ancora da ricordare che spesso l'accordo fra Committente e Impresa, circa il costo dell'opera, è assunto secondo il principio del massimo risparmio, senza che gli altri soggetti (Progettista, Direttore dei lavori, Coordinatori) abbiano potuto in qualche modo interferire sullo stesso accordo.

In considerazione di quanto detto, escludendo momentaneamente dall'analisi il contesto pubblico, cerchiamo di comprendere in che condizione di libertà di giudizio possa operare un soggetto "nominato" e "pagato" dal Committente, sia esso privato cittadino e/o Società in genere.

Il D.Lgs 528 all'art. 5 lettera e) sancisce fatto di rilevante importanza, che il Coordinatore in fase di esecuzione ha l'obbligo, una volta contestato all'impresa esecutrice dei lavori



l'inadeguatezza dei dispositivi di sicurezza messi in atto ed accertata l'inerzia del Committente ad assumere determinazioni in merito, di denunciare il fatto alle autorità competenti, con possibili risvolti anche di carattere penale.

Proviamo quindi ad immaginare, nel caso si presentino gli estremi di cui sopra, quale possa essere il comportamento del Coordinatore in fase di esecuzione ed a quali pressioni e condizionamenti egli potrebbe essere sottoposto. In verità, essendo la legge in applicazione ormai da cinque anni, possiamo già dire non quale sarebbe, ma quale sarà il comportamento del Coordinatore: egli cercherà di evitare comportamenti contrari all'interesse del Committente suo "datore di lavoro" soprassedendo, se necessario, ad attuare le direttive del P.S.C. se queste dovessero comportare sospensioni di lavoro, denunce e/o aggravati di costi. Infatti il Committente-datore di lavoro, incidendo le suddette direttive sul suo portafoglio, non vorrà sicuramente prendere in considerazione.

I benpensanti sosterranno che la legge è legge e che quindi va applicata, ma le leggi, per funzionare, hanno necessariamente bisogno di controlli; perciò, pensare di applicarle senza tener conto delle pressioni a cui può essere sottoposto il "controllore", non è a nostro parere cosa giusta.

È quindi opportuno cercare di svincolare l'operato del Coordinatore in fase di esecuzione e rendere indipendente il suo giudizio attraverso una proposta di soluzione che, nel pieno rispetto della legge, che andrebbe per altri aspetti modificata, tenga però conto di quanto in precedenza evidenziato.

Così, come nella procedura della collaudazione delle opere si ricorre spesso alla nomina del Collaudatore attraverso la richiesta agli enti preposti di nominativi scelti in un albo di tecnici abilitati, così sarebbe opportuno che avvenisse per i Coordinatori in fase di esecuzione.

In che modo, in che termini ed a quali enti far riferimento potrebbe essere oggetto di ulteriore approfondimento; comunque, già da ora potrebbe assumersi l'ipotesi che: chiunque intendesse realizzare un'opera rientrante nel D.Lgs 494 e successive modificazioni, prima dell'inizio dei lavori dovrebbe richiedere il

nominativo del Coordinatore in fase di esecuzione agli Ordini professionali cui si vuol far riferimento (Ingegneri, Architetti, Geometri, periti edili); l'onere del pagamento del corrispettivo al professionista incaricato resterebbe a carico del Committente, come già oggi avviene; l'albo dei Coordinatori sarebbe formato da tutti i professionisti aventi titolo, mentre la scelta potrebbe essere effettuata anche attraverso una semplice rotazione fra gli iscritti.


Per suo conto la ASL, in fase di autorizzazione dell'intervento, potrebbe richiamare il rispetto delle norme di sicurezza nei cantieri temporanei e mobili da parte del committente.

Appare evidente come un siffatto nuovo percorso di nomina e autorizzativo rafforzi il ruolo del Coordinatore per l'esecuzione svincolandolo di fatto dal Committente-datore di lavoro (questo ancor più quando il Committente si identifica con Società di tipo edilizio) e dando allo stesso una capacità di giudizio e controllo assolutamente indipendente e quindi sicuramente molto più incisiva nel far rispettare le norme di legge e i contenuti del P.S.C. e P.O.S.

Secondo la nostra analisi, il Coordinatore in fase di esecuzione, relativamente alla realizzazione di opere pubbliche, ha una libertà di giudizio e controllo incondizionata, essendo il rapporto "Impresa esecutrice-Committenza pubblica" regolato sin dall'inizio da forme contrattuali ben definite e normate.

La Committenza pubblica non ha nessun motivo di condizionare l'operato del Coordinatore in fase di esecuzione se non nel richiedere che vi sia il rispetto assoluto delle clausole contrattuali, clausole fra le quali va annoverato il P.S.C. ai sensi dell'art. 12 comma 2 del D.Lgs 494.

La modifica della legge nella direzione suggerita, pur non risolvendo i molti problemi connessi alla sua applicazione, sarebbe comunque un buon passo in avanti verso la ricerca della "sicurezza" nei cantieri temporanei e mobili, poiché si darebbe più incisività al controllo, così da rimuovere in parte l'opinione diffusa che certe nuove figure professionali siano state create al semplice scopo della più facile individuazione del responsabile da perseguire.





Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di L'Aquila

Commissione di vigilanza nei locali di Pubblico Spettacolo (DPR 311/2001)

COMANDO PROVINCIALE
VIGILI DEL FUOCO
L'AQUILA

All'Ordine degli Ingegneri
L'AQUILA

L'Aquila, 16/10/2001

Oggetto: Commissione di vigilanza nei locali
di Pubblico Spettacolo D.P.R. 311/2001

Il D.P.R. di cui all'oggetto recante: "Regolamento per la semplificazione dei procedimenti relativi ad autorizzazioni concernenti i locali di pubblico spettacolo" tende sostanzialmente, a snellire le procedure per l'autorizzazione delle attività di "pubblico spettacolo" di cui all'art. 80 del TULPS la cui attività di controllo rientrava in via esclusiva nelle competenze della Commissione Provinciale di Vigilanza presieduta dall'organo di Governo territorialmente competente (Prefettura). La disciplina introdotta con il DPR citato mantiene salvo il principio autorizzativo preesistente soltanto per le attività più complesse demandando alla Commissione Comunale il controllo delle altre che in pratica risultano le più numerose. Le nuove procedure se da un lato facilitano, come è giusto, l'attività di controllo dall'altro richiedono uniformità di indirizzo e procedure organizzative codificate per evitare, come già accaduto, che le strutture dei Comandi Provinciali V.F. vengano convocate da più Amministrazioni

Comunali nello stesso giorno e senza un congruo tempo di preavviso. Per quanto premesso si forniscono di seguito i criteri organizzativi e procedurali concernenti la materia.

Aspetti normativi

Il D.P.R. 311/2001 individua sostanzialmente due tipologie di attività sottoposte al controllo delle Commissioni di Vigilanza nei locali di Pubblico Spettacolo:

- a) Spettacoli viaggianti con capienza superiore a 1300 spettatori, cinema, teatri e locali o impianti aventi capienza superiore a 5000 spettatori
- b) Tutte le rimanenti attività di pubblico spettacolo e trattenimento non ricomprese alla lettera precedente

Come già accennato il caso "a" rientra nelle specifiche competenze della C.P.V.L.P.S. e pertanto esula dal contesto della presente direttiva.

Il caso "b" rappresenta il nuovo atto dispositivo che coinvolge direttamente l'Amministrazione Comunale e che impone quindi una codificazione corretta e sistematica delle procedure; va tuttavia precisato, che qualora non venga istituita la Commissione Comunale, anche le attività di cui alla lettera "b", continueranno ad essere sottoposte ad autorizzazione delle Commissioni Provinciali.

Occorre, in primo luogo osservare che il caso "b" ricomprende anche attività sottoposte al controllo di prevenzione incendi di cui al D.M. 16/2/82 per le quali esiste una rigorosa procedura autorizzativa disciplinata dal DPR 37/98 e gli allegati decreti attuativi DD.MM



4/5/98 e 10/3/98 che disciplinano rispettivamente formalità e contenuti degli atti che devono essere prodotti per la formazione del procedimento.

Aspetti procedurali

Nell'ambito delle attività di cui alla lettera "b" le Amministrazioni Comunali, interessate ad ottenere l'autorizzazione all'esercizio delle attività di che trattasi, possono trovarsi sostanzialmente in due casi distinti:

- b1) Attività ricomprese nel D.M. 16/2/82
- b2) Attività non ricomprese nel D.M. 16/2/82 (locali con capienza non superiore a 100 posti, palchi all'aperto per manifestazioni varie, comizi, feste padronali, giostre, trenini, discoteche all'aperto).

Per le attività di cui alla lettera "b1" occorre richiedere allo scrivente preventivamente il "parere di conformità" secondo le procedure del DPR 37/98, ottenuto il quale, potrà essere convocata la Commissione Comunale di Vigilanza.

Viene pertanto individuata nell'ambito dell'attività autorizzativa una prima fase, così come previsto dal DPR 311/2001, per la quale i Comuni dovranno pretendere dagli interessati la documentazione riportata in allegato 1.

Espletata la prima fase, dovrà essere fatta la richiesta di CPI presso il Comando VV.F; in questo secondo momento potrà essere riconvocata la commissione di vigilanza previa acquisizione della documentazione riportata in allegato 2.

Per le attività di cui al punto "2" che non rientrano nelle procedure anzidette occorre tuttavia fornire notizie illustrative in merito alla attività che si intende autorizzare almeno 15 giorni prima della convocazione fissando in via indicativa la presumibile data del sopralluogo da confermare successivamente. Per la formazione degli atti occorre produrre nel termine suddetto (15 giorni) una relazione descrittiva dell'intervento, un elaborato grafico che evidenzi la sistemazione dei luoghi e i presidi antincendio previsti.

Indipendentemente da quanto sopra riportato, ed in ottemperanza al DPR in parola, per le attività aventi capienza fino a 200 persone può essere sostituito il sopralluogo con una relazione tecnica redatta da professionista abilitato che tenga conto della documentazione richiesta, riportata negli allegati 1 e 2.

Convocazione della Commissione

Le Amministrazioni Comunali, espletate le procedure suddette, convocano la Commissione con un tempo di preavviso non inferiore a 15 giorni mediante convocazione scritta indicante data ed ora del sopralluogo nonché gli eventuali riferimenti autorizzativi

ricevuti. Questo Comando provvederà a fornire indicazioni diverse se la data prescelta dell'Amministrazione Comunale richiedente coincida con sopralluoghi già fissati con altri Enti o Amministrazioni Comunali.

All'uopo si ritiene opportuno precisare che il tempo di preavviso serve proprio a programmare razionalmente i sopralluoghi tenuto conto della vastità del territorio provinciale poiché il componente dei vigili del fuoco, in seno alla Commissione, è chiamato ad assumere impegni su scala provinciale sia con i Comuni sia nell'ambito del C.P.V.L.P.S. che continua ad esercitare il proprio ruolo per le attività ricadenti nella tipologia "a".

Partecipazione alla Commissione

Fermo restando l'obbligo dell'Amministrazione Comunale di convocare la Commissione nelle forme indicate nel paragrafo precedente questo Comando mentre assicura la presenza del proprio rappresentante nelle Commissioni che riguardano le attività sottoposte al controllo di prevenzione incendi di cui al già citato DM 16/2/82 (lettera "b1" Aspetti procedurali) può delegare il tecnico comunale per le attività "b2".

Rientrano in questa ultima tipologia quelle attività che per loro natura non possono rispettare i tempi fissati in quanto l'allestimento della struttura precede di qualche ora l'inizio dello spettacolo. Tale tipologia di attività non consente, allo stato attuale, di poter assicurare la presenza del proprio rappresentante in seno alla Commissione.

Composizione della Commissione

La Commissione di collaudo assume nel suo complesso il ruolo interdisciplinare necessario a garantire il rispetto delle norme di vario tipo che la legislazione vigente richiede.

È necessario pertanto che le Amministrazioni Comunali nella designazione dei propri rappresentanti non istituzionali garantiscono la presenza di personale qualificato dotato delle necessarie competenze professionali.

Detti rappresentanti devono avere facoltà decisionale, potere di sottoscrivere atti anche complessi e, per la parte tecnica, essere iscritti agli ordini o collegi professionali di appartenenza.

Allegati:

- Allegato 1
- Allegato 2
- DM 16/2/82
- DPR 37/98
- DM 10/3/98



Allegato 1

COMUNE DI _____

COMMISSIONE DI VIGILANZA
SUI LOCALI DI PUBBLICO SPETTACOLO

Iter procedurale da seguire per l'ottenimento del parere di agibilità di cui all'art. 80 del TULPS per locali di pubblico spettacolo e/o intrattenimento.

A) Prima fase - Richiesta del parere preventivo

Documenti da presentare in duplice esemplare:

1. Istanza in bollo indirizzata al Presidente della Commissione di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo e copia del parere di conformità VV.F. ai sensi del D.P.R. 37/98;
2. Relazione generale descrittiva della struttura redatta punto per punto ai sensi del D.M. 19.8.1996 (pubblicato sul supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 214 del 12.9.1996);
3. Planimetria in scala non superiore ad 1:500 dalla quale si evinca la configurazione generale dell'immobile, con indicazione degli spazi destinati a parcheggio e le vie di accesso ai mezzi di soccorso;
4. Pianta quotata, sia per gli aspetti architettonici che strutturali, in scala non superiore ad 1:200, redatta ai sensi del D.M. 30.11.1983, da cui si evincano:
 - Il sistema delle vie di esodo e delle uscite di sicurezza;
 - Gli arredi e i materiali d'ingombro;
 - I mezzi di estinzione;
 - La segnaletica e l'illuminazione di sicurezza;
5. Sezioni significative (una trasversale ed una longitudinale), con la stessa scala della pianta di cui al punto 4., estesa al terreno di fondazione;
6. Pianta e sezioni dei locali a rischio specifico (centrale termica; gruppo elettrogeno; cabina di trasformazione etc), in scala 1:50, dalle quali si evincano i dispositivi di sicurezza e le linee di adduzione del combustibile;
7. Progetto definitivo dell'impianto elettrico e relativa relazione tecnica con riferimento alle normative CEI adottate in sede progettuale e che comprenda anche il progetto dell'impianto di emergenza, di messa a terra e di protezione delle scariche atmosferiche.





Allegato 2

COMUNE DI _____

COMMISSIONE DI VIGILANZA SUI LOCALI DI PUBBLICO SPETTACOLO

Iter procedurale da seguire per l'ottenimento del parere di agibilità di cui all'art. 80 del TULPS per locali di pubblico spettacolo e/o intrattenimento.

B) Seconda fase - Richiesta del sopralluogo e del parere di agibilità

Documenti da presentare in duplice esemplare

1. Istanza indirizzata al Presidente della Commissione di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo;
2. Copia del certificato di collaudo statico approvato dal Genio Civile ai sensi della Legge 2.2.1974, n. 64, se l'epoca di costruzione dell'immobile è successiva alla data di entrata in vigore della legge, ovvero copia del certificato di idoneità sismica approvato dal Genio Civile qualora trattasi di immobili costruiti anteriormente alla data di entrata della legge n. 64/74 o di costruzioni condonate ai sensi della legge n. 47/85;
3. Certificato di collaudo dell'impianto antincendio e certificato di resistenza al fuoco della struttura, entrambi redatti da un tecnico abilitato iscritto negli elenchi del Ministero dell'Interno ai sensi della legge 818/84;
4. Certificato rilasciato dalla Ditta produttrice attestante il possesso dei requisiti di marcatura "CE" per il generatore di calore installato *ex novo* ovvero certificato di omologazione del Ministero dell'Interno per quelli preesistenti;
5. Elenco dettagliato e certificati di omologazione della reazione al fuoco degli arredi e dei materiali di pavimentazione, rivestimento, controsoffittature etc. (di essi dovrà essere prodotta idonea campionatura) corredati dalle dichiarazioni di conformità delle ditte fornitrici o installatrici dalle quali risulti che i materiali in questione sono gli stessi di quelli di cui ai certificati di omologazione allegati e che sono stati messi in opera secondo le modalità illustrate nelle relative prove di classificazione;
6. Certificato di collaudo dell'impianto elettrico;
7. Dichiarazioni di conformità di cui alle lettere A, B, C, E, G dell'art.1 della legge n. 46/90, comprensive degli allegati obbligatori richiesti dal modello ministeriale di cui alla stessa legge n. 46/90 ed al DPR n. 447/92.
8. Istanza indirizzata al Comando Provinciale VV.F. relativa al rilascio del Certificato di Prevenzione Incendi. Ai sensi del DPR 37/98.

La Commissione si riserva, in ogni caso, di acquisire l'ulteriore documentazione e di impartire tutte le istruzioni che si rendessero necessarie nel corso dell'esame istruttorio.





Consiglio Nazionale degli Ingegneri

Indicazioni sulle agevolazioni per professionisti previste nella legge "Tremonti-bis" (n. 383 del 18.10.2001)

CONSIGLIO NAZIONALE DEGLI INGEGNERI
PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Ai Consigli degli Ordini
degli Ingegneri e alle Federazioni
regionali e/o Consulte
degli Ingegneri
LORO SEDI

Oggetto: Indicazioni sulle agevolazioni per professionisti previste nella legge 383 del 18.10.2001 cosiddetta Tremonti-bis (G.U. n. 248 del 24.10.2001).

Questo Consiglio Nazionale ha pensato di fornire agli Ordini e per essi ai loro iscritti alcune indicazioni utili per applicare i contenuti della legge cosiddetta Tremonti-bis dedicata per la prima volta anche ai professionisti.

In grande sintesi il meccanismo previsto dagli artt. 4 e 5 della legge 18.10.2001 n. 383 è il seguente:

- 1 occorre calcolare la media degli investimenti in beni strumentali nuovi già al netto dei disinvestimenti per gli ultimi 5 anni; tale media è mobile, poiché per l'anno 2001 comprende gli anni dal 1996 al 2000, per l'anno 2002 comprende gli anni dal 1997 al 2002, scartando da detto calcolo l'anno più ricco di investimenti e divenendo in tal modo una media quadriennale;
- 2 occorre calcolare gli investimenti sempre al netto dei disinvestimenti relativi al 1° periodo agevolabile 1 luglio 2001-31 dicembre 2001 e al 2° periodo agevolabile 1 gennaio 2001-31 dicembre 2002;
- 3 occorre poi detrarre per l'anno 2001 dagli investimenti, come determinati al 2° punto, la media degli investimenti di cui al quinquennio precedente, come determinati al punto 1, analogo meccanismo per il 2002, ovviamente tenendo conto dei rispettivi periodi;
- 4 il 50% della somma di cui al punto 3° costitui-

sce l'agevolazione, poiché diventerà una posta rettificativa da sottrarsi dal reddito professionale dell'anno di competenza.

Pertanto, dopo aver calcolato il reddito professionale come di consueto, e, quindi, con la partecipazione degli ammortamenti dei beni strumentali di cui sopra, si procederà all'abbattimento dello stesso per l'agevolazione. Tale abbattimento potrà anche essere superiore al reddito normalmente calcolato e può, quindi, dare luogo ad una perdita che i nostri professionisti potranno ribaltare sui redditi di altro tipo (lavoro dipendente, redditi fondiari, di capitale, d'impresa e diversi) dello stesso anno; non è permesso il riporto di un'eventuale ulteriore eccedenza agli anni successivi.

È indubbio che se il professionista ha una reale esigenza di dotarsi di nuovi beni strumentali questi due periodi sono certamente i più favorevoli.

Alcuni semplici calcoli, in talune fattispecie possono anche far concludere che sia più utile approfittare del beneficio fiscale nel solo anno 2002 e ciò specialmente in considerazione di anni progressi con elevati investimenti.

Quanto sopra scaturisce dal fatto che è possibile scartare un solo esercizio con elevati investimenti e, pertanto, la media mobile del 1° periodo avrà un determinato valore, mentre la media mobile del 2° periodo in cui concorrono anche i beni agevolati del 2001, probabilmente risulterà superiore a quella del 1° esercizio, il che causerà un abbattimento più sostanzioso e, quindi, una agevolazione fiscale superiore.

Tale fenomeno si accentua specialmente in riferimento agli autoveicoli, per i quali è noto che mai conviene l'acquisto negli ultimi mesi dell'anno, poiché sul mercato dell'usato successivamente subirebbero un deprezzamento di vari milioni, determinando così un affievolimento dell'agevolazione.

Prima di trattare l'argomento "agevolazione per investimenti di immobili", è necessario fare presente che lo strumento Tremonti-bis deve essere sempre valutato con molta cautela, poiché nasconde in sé un trabocchetto latente. È pericoloso



lasciarsi affascinare da questa agevolazione, in quanto bisogna sempre tener presente che la stessa, proprio per la sua filosofia di incentivo per lo sviluppo dell'impresa, e nel caso della professione, richiede un innalzamento del livello di reddito prodotto. Pertanto, se detto livello realmente si innalza, lo strumento ha un senso ed è veramente agevolativo; se il reddito, viceversa, non cresce si deve porre estrema attenzione all'influenza che detti beni strumentali nuovi avranno sul calcolo del reddito presunto tramite gli studi di settore.

Il professionista che oggi è "congruo", con un aumento "innaturale" dei beni strumentali può diventare "non congruo" ai fini degli studi di settore, con tutte le conseguenze del caso e di cui si dà per scontata la conoscenza. Nell'ipotesi che i due eventi, quello dell'agevolazione prevista dalla legge 383/2001 e quello del non congruità ai fini degli studi di settore, si fondessero, si potrebbe addirittura pervenire all'assurdo di dover sopportare una maggiore imposizione al posto di un risparmio fiscale.

A questo punto si fa riferimento alla problematica degli investimenti in immobili.

Il bene immobile per essere agevolato deve rispondere ai seguenti requisiti:

- 1) esser accatastato nella Cat. A/10;
- 2) essere di nuova costruzione o, se ristrutturato, vi è la necessità di una certificazione da parte del cedente che il bene trae il suo valore prevalentemente dalla ristrutturazione e non dall'immobile usato inglobato nella stessa.

È importante evidenziare che se i beni strumentali, oggetto dell'agevolazione, siano mobili che immobili, venissero venduti rispettivamente entro 3 o 5 anni dall'acquisto, l'incentivo fiscale sarebbe revocato, relativamente a questi beni.

Si è ritenuto significativo fare anche un breve cenno circa l'agevolazione connessa alle spese

sostenute per la formazione e l'aggiornamento del personale.

Le suddette spese, dimostrabili con idonea certificazione rilasciata da uno dei soggetti abilitati (ad esempio: revisore dei conti, commercialista, consulente del lavoro, ecc) sono deducibili per il 50%, ma nei limiti del 20% del costo globale del dipendente stesso, nel periodo agevolabile (2° semestre 2001-intero anno 2002) in cui sono sostenute, senza bisogno di paragoni con medie mobili.

Le spese cumulabili in questa agevolazione saranno sia quelle sostenute per i soggetti docenti, interni od esterni alla propria attività, sia quelle sostenute per il personale discente.

Anche in questo caso per le spese inerenti i docenti esterni è necessario porre la massima attenzione al loro impatto con gli studi di settore, poiché queste spese, al contrario di quelle per il personale interno, hanno natura aggiuntiva rispetto alle normali spese di studio, per cui si deducono sì una volta e mezzo, ma influiscono sugli studi di settore in maniera aggiuntiva.

Quanto sopra rappresentano le principali sintetiche indicazioni per l'applicazione delle agevolazioni previste dalla Tremonti-bis per i professionisti.

Si segnala che a completamento di quanto sopra, gli interessati potranno fare riferimento anche a circolari ministeriali o a risposte a quesiti fornite dal Ministero competente per casi particolari.

Cordiali saluti.

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO
dott. ing. Alberto Dusman

IL PRESIDENTE
dott. ing. Sergio Polese



CONSIGLIO NAZIONALE DEGLI INGEGNERI

PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Ai Consigli degli Ordini degli Ingegneri
e alle Federazioni regionali e/o Consulte
degli Ingegneri
LORO SEDI

Oggetto: Ricorso del CNI avverso al DPR 328/2001 presentato al TAR Lazio e motivazione aggiunta per violazione della legge costituzionale 18.10.2001 n. 3

Si fa seguito alle comunicazioni svolte in sede di Assemblea dei Presidenti e a quelle formalizzate nella circolare n. 135/XVI Sess. del 10.10.2001 per inviare i testi del ricorso al Tar Lazio e della nota aggiuntiva per violazione della legge costituzionale 18.10.2001 n. 3.

Sarà cura di questo Consiglio informare tempestivamente sugli sviluppi della situazione.
Cordiali saluti.

IL CONSIGLIERE SEGRETARIO
dott. ing. Alberto Dusman

IL PRESIDENTE
dott. ing. Sergio Polese

EDITRICE ABITARE SEGESTA

Corso Monforte, 15 - 20122 Milano tel. 02 76090/1 telefax 02 76090301

ABBONAMENTI ANNUALI

ABITARE

11 numeri

Lit. 93.000

€ 48,03

anziché Lit. 143.000

€ 73,85

COSTRUIRE

11 numeri + 1 numero speciale

Lit. 83.000

€ 42,87

anziché Lit. 128.000

€ 66,11

Questa offerta è riservata agli Iscritti al Collegio e quindi tutte le richieste di abbonamento dovranno essere inoltrate tramite la Segreteria.

CASE DA ABITARE 10 numeri

Lit. 46.000

€ 23,76

anziché Lit. 70.000

€ 36,15

A tutti gli abbonati sarà inviato un bollettino di c/c postale prestampato per il pagamento degli abbonamenti.



Il convento francescano di S. Angelo d'Ocre
Ocre - L'Aquila